

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 27 giugno 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Bellini, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Caldarola, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Franz, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Nan, Osvaldo Napoli, Oliverio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Trupia, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Alfredo Vito, Zacchera.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Bellini, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Caldarola, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Franz, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Mic-

cichè, Molgora, Nan, Osvaldo Napoli, Oliverio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Trupia, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Alfredo Vito, Zacchera.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 26 giugno 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GIBELLI: « Disposizioni in materia di autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico » (2910);

VIGNI: « Norme per il censimento e la salvaguardia di beni appartenenti all'edilizia storica ubicati nei territori extraurbani » (2911);

CALIGIURI ed altri: « Modifiche all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e all'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione dei sindaci » (2912);

PISTONE: « Esonero dal pagamento del canone di abbonamento alla radiotelevisione e dell'imposta sugli intrattenimenti per i centri sociali per anziani » (2913);

PECORARO SCANIO: « Incentivi in favore delle piccole imprese che applicano ai propri dipendenti le disposizioni dello Statuto dei lavoratori » (2914);

CANNELLA ed altri: « Modifica all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate » (2915);

BRIGUGLIO: « Disposizioni in favore degli ufficiali di complemento della Marina militare arruolati nei corsi preliminari navali » (2916).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

##### *I Commissione (Affari costituzionali):*

PAPPATERRA: « Disposizioni in materia di iscrizione alla prima fascia professionale dell'albo dei segretari comunali e provinciali degli idonei ai concorsi per segretario comunale indetti negli anni 1990-1996 » (2680) *Parere delle Commissioni V e XI.*

##### *II Commissione (Giustizia):*

SERENA: « Nuove disposizioni per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili » (2276) *Parere delle Commissioni I, VI e XIV.*

##### *VI Commissione (Finanze):*

SERENA: « Disposizioni per la quotazione obbligatoria in borsa degli istituti di credito e modalità, per l'esercizio del diritto di voto da parte dei soci azionisti di banche popolari » (2273) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni).*

##### *VIII Commissione (Ambiente):*

VERNETTI: « Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, in materia di particolari tipologie di rifiuti pericolosi

derivanti dall'uso dei motori » (2853) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, IX, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

##### *XIII Commissione (Agricoltura):*

ROSSIELLO ed altri: « Disciplina dell'attività agrituristica e del turismo rurale » (2596) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### **Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*, ministro degli affari esteri, con lettere in data 10 giugno 2002, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante « Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale », che intende autorizzare l'erogazione di contributi:

in favore della Fondazione internazionale « Rinascita » di Kiev, per l'organizzazione di un sondaggio *exit-poll* in occasione delle elezioni parlamentari ucraine tenutesi il 31 maggio 2001;

in favore dell'Istituto per gli studi e gli scambi internazionali di Firenze per il soggiorno di un gruppo di studenti e ricercatori della Georgia, in occasione di un seminario sul tema « La sicurezza nel Caucaso, i problemi della stabilità nella regione e i diritti dell'uomo ».

Tali comunicazioni sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri).

**Trasmissione dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 26 giugno 2002, ha trasmesso la decisione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2001, approvata dalle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi degli articoli 40 e 41 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'istituto, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e la annessa relazione (doc. XIV, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

**Trasmissione dal ministro per gli affari regionali.**

Il ministro per gli affari regionali, con lettera del 24 giugno 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea Abbonanzieri ed altri n. 9/2237/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 febbraio 2002, concernente l'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competenti per materia.

**Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.**

Il ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 25 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la relazione — riferita all'anno 2001 — sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione,

nonché sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale, unitamente al rapporto redatto dalla commissione per la garanzia dell'informazione statistica a norma dell'articolo 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 322 del 1989 (doc. LXIX, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

**Comunicazione di una nomina ministeriale.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di direzione dell'ufficio grandi eventi, infrastrutture e logistica, nell'ambito del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, al dottor Marcello FIORI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

**Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 8 marzo 1999, n. 50, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (118).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente

(Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'11 agosto 2002.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, concernente criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale (119).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 17 luglio 2002.

#### **Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 giugno 2002,

ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla nomina del professor Renato D'ANGIÒ a presidente dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) (38).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### *ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 26 giugno 2002, pagina 22, seconda colonna, penultima riga, inserire il nome: Magnolfi, prima del nome: Bimbi; conseguentemente sopprimere all'ultima riga il nome Magnolfi.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1374 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 2002, N. 83, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PERSONALE ED ULTERIORI MISURE PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO (APPROVATO DAL SENATO) (2828)**

**(A.C. 2828 — Sezione 1)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

*(Finalità ed ambito applicativo).*

1. Nell'espletamento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni di autorità nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti e impartisce le direttive per la tutela e la protezione delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri comprovati motivi,

sono soggette a pericoli o minacce, potenziali o attuali, nella persona propria o dei propri familiari, di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi o parti di esse, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici e biologici o correlati ad attività di *intelligence* di soggetti od organizzazioni estere.

2. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, adotta altresì, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, apposite direttive per disporre i voli atti a garantire la sicurezza delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle altre persone di cui al comma 1, soggette a pericoli o minacce.

3. Per specifiche circostanze e casi determinati il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno, può definire modalità differenziate in ordine alla tutela e alla protezione di cui al comma 1.

ART. 2.

*(Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale).*

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, il Ministro dell'interno si avvale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nel cui ambito è istituito l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza

personale (UCIS) cui spetta assicurare, in via esclusiva e in forma coordinata, l'adozione delle misure di protezione e di vigilanza, in conformità alle direttive del Capo della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza.

2. L'UCIS, in particolare, provvede:

a) alla raccolta ed analisi di tutte le informazioni relative alle situazioni personali a rischio che il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e gli uffici e reparti delle Forze di polizia sono tenuti a fornire, curando altresì gli occorrenti raccordi con l'autorità giudiziaria e con gli Uffici provinciali di cui all'articolo 5;

b) all'individuazione delle modalità di attuazione dei servizi di protezione e di vigilanza e dei moduli comportamentali conseguenti;

c) alla pianificazione operativa e delle risorse assegnate per le esigenze connesse all'attività di prevenzione a tutela dell'incolumità delle persone ritenute a rischio;

d) alla predisposizione dei criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento del personale delle Forze di polizia impiegato nei compiti di protezione e di vigilanza previsti dal presente articolo;

e) alla determinazione di criteri per la verifica dell'idoneità dei mezzi e degli strumenti speciali utilizzati per i servizi di protezione e di vigilanza;

f) alla cura delle relazioni, al mantenimento dei contatti e alla collaborazione con i corrispondenti uffici delle amministrazioni estere, per il tramite dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.

3. L'UCIS provvede anche all'attivazione delle procedure di emergenza.

4. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni di cui alla lettera a) del comma 2, l'UCIS può attivare il Ministro dell'interno per la richiesta di cui all'articolo 118 del codice di procedura penale.

5. All'UCIS è preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza, ovvero un generale dell'Arma dei carabinieri di livello equiparato, ed è assegnato personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dell'Amministrazione civile dell'interno. All'UCIS può essere altresì assegnato personale del Corpo della guardia di finanza, di ogni altra amministrazione civile e militare dello Stato, nonché due esperti nominati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121. All'assegnazione del personale si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto, qualora necessario, con i Ministri interessati.

6. I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo di polizia penitenziaria.

7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola l'UCIS, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

8. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, individua le alte personalità istituzionali nazionali nei cui confronti sono espletati i servizi di tutela e protezione, che possono essere estesi alle loro famiglie e residenze.

9. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

10. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1991, n. 39, in materia di servizi di protezione e di sicurezza a tutela del Presidente della Repubblica, degli ex Presidenti della Repubblica, delle loro famiglie e delle loro sedi e residenze.

## ART. 3.

*(Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale).*

1. L'UCIS si avvale della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, presieduta dal direttore del predetto Ufficio centrale e composta da un rappresentante di ciascuna delle Forze di polizia di cui all'articolo 2, nonché da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), di particolare esperienza, rispettivamente, nei settori della protezione delle persone esposte a pericolo e dell'analisi sui fenomeni criminali e terroristici, interni ed internazionali.

2. La Commissione, su richiesta del direttore dell'Ufficio centrale di cui comma 1, si esprime sulla adozione, la modifica e la revoca delle misure di protezione e di vigilanza, nonché in materia di dotazioni strumentali e su ogni altra questione, connessa alle misure di protezione e di vigilanza, che il direttore dell'Ufficio ritenga di sottoporre.

## ART. 4.

*(Determinazioni del direttore dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale).*

1. Ogni determinazione assunta dal direttore dell'UCIS è comunicata al prefetto della provincia interessata per l'esecuzione della decisione adottata.

## ART. 5.

*(Ufficio provinciale per la sicurezza personale).*

1. Presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, nell'ambito del Gabinetto, opera un ufficio per la sicurezza personale, con compiti di raccolta ed analisi

preliminare delle informazioni relative a situazioni personali a rischio, comunque acquisite a livello locale, nonché di raccordo informativo con l'UCIS e con gli altri uffici interessati. Il predetto Ufficio si avvale, per il collegamento con gli uffici ed i reparti provinciali delle Forze di polizia, di funzionari e ufficiali specificamente designati.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, il prefetto convoca e presiede apposite riunioni di coordinamento, alle quali partecipano il questore ed i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché, con funzioni di segretario, il funzionario preposto all'Ufficio per la sicurezza, che cura la connessa attività preparatoria ed istruttoria. Per le questioni di sicurezza relative a magistrati partecipa anche il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello competente per territorio. Per la sicurezza di altre personalità, il prefetto può altresì invitare alle riunioni le autorità eventualmente interessate alla questione. Sulla base delle valutazioni espresse nelle predette riunioni, il prefetto formula all'UCIS proposte motivate sull'adozione, sulla modifica e sulla revoca delle misure di protezione e di vigilanza.

## ART. 6.

*(Unità di crisi).*

1. In occasione di emergenze derivanti da eventi che coinvolgono i diversi aspetti della sicurezza, il Ministro dell'interno convoca l'Unità di crisi, al fine di accertare e qualificare la notizia e per consentire l'attivazione delle appropriate misure di emergenza.

2. L'Unità di crisi tiene costantemente informato il Ministro, il quale riferisce con immediatezza al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'eventuale e conseguente attività di coordinamento.

## ART. 7.

*(Disposizioni concernenti il personale prefettizio).*

1. Nell'ambito del ruolo della carriera prefettizia le dotazioni organiche possono essere modificate per esigenze funzionali connesse alla compiuta attuazione della riforma dettata dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ed alla organizzazione degli uffici del Ministero dell'interno, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione organica complessiva, con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Le disposizioni concernenti la valutazione annuale dei funzionari prefettizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, non trovano applicazione, relativamente a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo, per gli anni 2002-2003; conseguentemente in tali anni continuano ad applicarsi le modalità indicate nell'articolo 36, comma 6, del citato decreto legislativo n. 139 del 2000.

## ART. 8.

*(Attuazione del programma operativo nazionale « Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia »).*

1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma operativo nazionale « Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia », il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'interno, le quote di contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2003. Per le annualità successive, il Fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del programma.

2. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.

## ART. 9.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 2828 – Sezione 2)**

**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DAL SENATO**

*All'articolo 2:*

*al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « All'assegnazione del personale diverso da quello appartenente al Ministero dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri interessati »;*

*al comma 6 le parole: « e del Corpo di polizia penitenziaria » sono soppresse;*

*dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:*

« 10-bis. 1. L'assegnazione iniziale e l'adeguamento successivo del personale impiegato nei compiti di cui al presente articolo, ove comportino un incremento dei posti in organico, devono essere compensati con una corrispondente riduzione di un numero di posti di organico delle

altre qualifiche delle diverse amministrazioni interessate equivalente sul piano finanziario ».

*All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: « al prefetto » sono inserite le seguenti: « ed al questore ».*

*All'articolo 5, comma 1, le parole: « le Prefetture-Uffici territoriali del Governo » sono sostituite dalle seguenti: « gli Uffici territoriali del Governo ».*

*Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:*

« ART. 5-bis. (Attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza) — 1. Per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo può essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di governo, al fine di consentire lo svolgimento di una più efficace azione di prevenzione e tutela dell'incolumità di tali personalità.

2. La nomina ad agente di pubblica sicurezza è conferita ai sensi dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4-bis del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo prestano giuramento ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di cui al regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.

4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l'uso del segnale distintivo di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, contenente l'indicazione dell'amministrazione per la quale prestano servizio, nonché l'utilizzo sugli autoveicoli condotti del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, previsti

dall'articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di agevolare nei centri urbani la marcia dell'autoveicolo.

5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 73 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

6. L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai soggetti di cui al comma 1 non comporta il diritto alla corresponsione di alcun compenso ».

*All'articolo 7:*

*al comma 1, dopo le parole: « per esigenze funzionali connesse » è inserita la seguente: « anche »; dopo le parole: « uffici del Ministero dell'interno, » sono inserite le seguenti: « a decorrere dal 31 dicembre 2001, »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'adeguamento dei posti in organico di livello superiore deve essere compensato con una corrispondente riduzione del numero dei posti di livello inferiore, equivalente sul piano finanziario »;*

*dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

« 2-bis. Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, è da intendere nel senso che, fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, tutti i dirigenti generali di pubblica sicurezza destinatari del predetto articolo 26 sono collocati in posizione sovrannumeraria da riassorbirsi all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 477 del 2001, pur se inquadrati nella qualifica di prefetto prima di tale data, anche permanendo nell'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ».

**(A.C. 2828 — Sezione 3)****EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 2.**

*(Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale).*

*Al comma 1, sostituire le parole: e in forma coordinata con le seguenti: ed avvalendosi di specifiche aliquote messe a disposizione dalle Forze di polizia di cui al comma 6, provvedendo anche al coordinamento fra le stesse.*

**2. 1.** Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Nei casi di urgenza, segnalati all'autorità giudiziaria, il questore provvede immediatamente ad assicurare la tutela al soggetto esposto al rischio e ne dà immediata comunicazione al prefetto della provincia e all'UCIS, per l'attivazione di procedure coordinate qualora le minacce per il soggetto a rischio si estendano in aree del territorio di competenza di altri questori. Il provvedimento di tutela, per ciò che attiene alla sua continuità, è soggetto a ratifica dell'UCIS.

**2. 8.** Mascia.

*Al comma 3, sostituire le parole: procedure di emergenza con le seguenti: misure di protezione e di vigilanza nei casi di urgenza.*

**2. 2.** Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

*Al comma 4, sostituire le parole da: attivare fino a: all'articolo con le seguenti: avvalersi delle informazioni ottenute dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo.*

**2. 3.** Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

*Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: , nonché due esperti fino alla fine del periodo.*

**2. 9.** Mascia.

*Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: due esperti aggiungere le seguenti: , muniti di specifiche conoscenze scientifiche e tecniche,*

**2. 4.** Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

*Al comma 8, dopo le parole: alte personalità istituzionali nazionali aggiungere le seguenti: nonché, sentito il Ministro degli affari esteri, le alte personalità istituzionali estere.*

**2. 5.** Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: sul territorio nazionale.*

**2. 6.** Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

*Al comma 9, sopprimere la parola: 1,*

**2. 7** Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

**ART. 3.**

*(Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale).*

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Qualora la Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza debba esprimersi a riguardo di soggetti appartenenti all'ordine giudiziario, la Commissione medesima è integrata da un componente con qualifica non inferiore a magistrato di corte di appello designato dal Ministro della giustizia.

1-ter. Analogamente si procede qualora la medesima Commissione debba espri-

mersi al riguardo di soggetti che abbiano rivestito o che debbano rivestire l'ufficio di testimone.

**3. 1.** Enzo Bianco, Sinisi, Bressa.

ART. 4.

*(Determinazioni del direttore dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale).*

*Al comma 1, sostituire le parole da:* ed al questore *fino alla fine del comma con le seguenti:* della provincia interessata per l'esecuzione della decisione adottata nonché al questore.

**4. 1.** Leoni, Marone, Amici.

ART. 5.

*(Ufficio provinciale per la sicurezza personale).*

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da:* , per il collegamento *fino a:* polizia, *con le seguenti:* del questore per le finalità di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché

**5. 2.** Leoni, Marone, Amici.

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola:* personalità *con la seguente:* persone.

**5. 1.** Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

ART. 5-bis.

*(Attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza).*

*Sopprimerlo.*

\* **5-bis. 1.** Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

*Sopprimerlo.*

\* **5-bis. 6.** Leoni, Marone, Amici.

*Al comma 1, sostituire le parole:* ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di governo *con le seguenti:* ai soggetti di cui all'articolo 4, primo comma, numero 3-bis, della legge 1° aprile 1981, n. 121, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto-legge.

**5-bis. 2.** Boato.

*Al comma 1, dopo le parole:* incarichi istituzionali di governo, *aggiungere le seguenti:* individuati con decreto del Ministro dell'interno,

**5-bis. 3.** Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

*Al comma 1, dopo le parole:* incarichi istituzionali di governo, *aggiungere la seguente:* esclusivamente.

**5-bis. 4.** Boato.

*Al comma 4, sostituire le parole da:* agevolare *fino alla fine del comma con le parole:* garantire la sicurezza della persona sottoposta alla particolare misura di tutela.

**5-bis. 5.** Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

ART. 6.

*(Unità di crisi).*

*Sopprimerlo.*

**6. 1.** Boato.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Il Ministro dell'interno con proprio decreto individua i soggetti che compongono le unità di crisi, scegliendoli tra il personale dell'Amministrazione dell'interno e affidandone la responsabilità al

capo del Dipartimento della pubblica sicurezza ovvero ad un suo delegato con funzione vicarie.

**6. 2.** Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

**ART. 7.**

*(Disposizioni concernenti il personale prefettizio).*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: del Ministro dell'interno fino a: dell'articolo 17, comma 3 con le seguenti: adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis.*

**7. 1.** Boato.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , senza riduzione della dotazione organica.*

**7. 2.** Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.

*Sopprimere il comma 2-bis.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**ART. 7-bis.** *(Interpretazione autentica dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334).* — 1. Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, si interpreta nel senso che, fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, tutti i dirigenti generali di pubblica sicurezza destinatari del predetto articolo 26 sono collocati in posizione sovrannumeraria da riassorbirsi all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 477 del 2001, pur se inquadrati nella qualifica di prefetto prima di tale data, anche perma-

nendo nell'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

**7. 3.** Boato.

**ART. 8.**

*(Attuazione del programma operativo nazionale « Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia »).*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Al fine di assicurare fino a: Mezzogiorno d'Italia con le seguenti: In relazione alle finalità del programma operativo nazionale « Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia », volto a ridurre i fattori di criminalità attraverso una strategia pianificata in collaborazione con comuni, province, regioni, realtà associative e realtà di volontariato, per assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie.*

**8. 1.** Mascia.

**(A.C. 2828 – Sezione 4)**

**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,  
premessi che:

il nucleo scorte dell'Arma dei carabinieri nella città di Roma, svolge compiti di tutela nei confronti di moltissime autorità, con incarichi di Governo o di altrettanto elevata natura istituzionale, aventi a fattor comune impegni che si protraggono per l'intero arco della giornata con spostamenti non sempre prevedibili o programmabili in anticipo;

le ragioni del servizio, che hanno naturalmente preminenza, non sempre rendono agevole la consumazione dei pasti presso la mensa abilitata e rendono comunque sempre necessario un doppio spostamento (dal luogo del servizio alla caserma e ritorno) di uomini e auto (blindate e normali) con dispendio quindi di tempo di lavoro e usura dei mezzi;

con il decreto del Presidente della Repubblica n. 55 del 1999 recante disposizioni sui contenuti del rapporto di impiego del personale militare è stata prevista in alternativa alla mensa di servizio, la possibilità di fruizione di un buono pasto spendibile pressoché in ogni luogo della città;

impegna il Governo

ad impartire le necessarie disposizioni affinché i carabinieri impegnati, nel nucleo scorte di Roma e in altri nuclei sull'intero territorio nazionale, possano finalmente

avvalersi del buono pasto, la cui fruizione non può e non deve essere limitata alle situazioni in cui non è costituito un regolare servizio mensa, ma deve esser intesa come alternativa alla reale possibilità di utilizzazione della mensa militare senza dispendio di risorse e di energie, impiegabili molto più proficuamente nel servizio principale d'istituto, e senza costringere di fatto il personale a rinunciare più di una volta al pasto.

9/2828/1. Ruzzante, Minniti, Pinotti,  
Pisa, Lumia.

*INTERPELLANZE URGENTI**(Sezione 1 – Ricadute del progetto Migliardi sul tessuto produttivo ed occupazionale toscano)***A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

il 10 maggio 2002 è stato presentato da Trenitalia un progetto di riassetto della manutenzione dei rotabili in ferrovia (progetto Migliardi), al quale in questi giorni, al di fuori delle più elementari norme relazionari, è stata impressa una brusca accelerazione, attraverso un ordine di servizio applicativo;

tale progetto si configura come l'ultimo atto di una politica di ridimensionamento della presenza industriale e gestionale di Firenze e della Toscana nelle Ferrovie dello Stato, prevedendo un massiccio trasferimento di attività produttive e direzionali pregiate verso altre regioni;

il progetto Migliardi prevede infatti la soppressione della direzione Ogr e della direzione acquisti;

tale scelta, se confermata, si configurerebbe come un vero e proprio stravolgimento degli accordi sottoscritti nell'ambito della conferenza dei servizi per l'attraversamento di Firenze, che prevede la realizzazione del polo tecnologico di Osmannoro, un investimento di notevolissime dimensioni che garantisce a Firenze il mantenimento e lo sviluppo delle professionalità e delle esperienze acquisite;

le istituzioni, le parti politiche, i sindacati, le categorie economiche toscane e fiorentine hanno messo in campo, in quell'oc-

casione e nel tempo, un forte impegno per ottenere non solo il mantenimento, ma, soprattutto, il potenziamento a Firenze di funzioni pregiate e di eccellenza per tutto il comparto dei materiali rotabili, quali sperimentazione, ricerca, ingegneria, progettazione dei rotabili, considerando che queste funzioni, per consolidarsi e svilupparsi, hanno l'assoluta necessità di essere inserite in un contesto ferroviario innovativo (treni Tav, Taf, eccetera) dal punto di vista dei ritorni di esercizio ferroviario e della gestione del parco rotabile;

il progetto Migliardi rappresenta una grave minaccia per i lavoratori, penalizza ingiustamente la città di Firenze e la Toscana e mette a repentaglio l'occupazione diretta e indiretta, senza peraltro nessuna giustificazione sul piano dell'efficienza aziendale;

il Governo, non finanziando la realizzazione del centro sperimentale di Osmannoro, rimette in discussione gli accordi già sottoscritti, compromettendo le ulteriori prospettive di sviluppo di questo importante settore di ricerca;

negli ultimi anni sono stati allontanati da Firenze sia i centri decisionali sia le attività produttive più innovative della manutenzione corrente ed è stato quasi completamente ultimato l'Idp (Impianto dinamico polifunzionale) dell'Osmannoro, attrezzato con modernissime tecnologie per un investimento complessivo di circa 140 milioni di euro, con il rischio che nel quadro che si sta delineando verrebbe quasi totalmente escluso dall'esercizio dei rotabili ferroviari Tav –:

quali iniziative intenda assumere per garantire il rispetto delle intese già sottoscritte nell'ambito della conferenza dei

servizi tra Governo, Ferrovie dello Stato, regione Toscana ed enti locali fiorentini e affinché sia possibile soprassedere al progetto di ristrutturazione e riorganizzazione della manutenzione dei rotabili in ferrovia (progetto Migliardi), mantenendo e anzi sviluppando il tessuto produttivo e occupazionale rappresentato da questa importante realtà.

(2-00383) « Chiti, Amici, Bellini, Bielli, Bolognesi, Buffo, Carli, Cordoni, Crucianelli, De Luca, Diana, Filippeschi, Fluvi, Grillini, Innocenti, Magnolfi, Mancini, Raffaella Mariani, Mazzarello, Motta, Mussi, Nieddu, Pennacchi, Petrella, Raffaldini, Sedioli, Spini, Susini, Michele Ventura, Zunino, Albonetti, Dameri, De Brasi, Duca, Franci, Guerzoni, Lulli, Nannicini, Ruggia, Vigni ».

(19 giugno 2002)

**(Sezione 2 – Iniziative a sostegno del comparto del tessile-abbigliamento)**

**B)**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle attività produttive, per sapere – premesso che:

il comparto del tessile-abbigliamento, settore trainante per il *made in Italy*, costituito da migliaia di imprese, piccole, medie e artigianali, nonché da esercizi commerciali, occupa quasi un milione di addetti, in particolare donne, e rappresenta per l'Italia un'irrinunciabile fonte di ricchezza e di reddito;

il settore sta attraversando una fase di crisi e di trasformazioni: la più difficile degli ultimi decenni, sospinta innanzitutto dagli effetti dei più recenti accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) e dalla globalizzazione e liberalizzazione dei mercati, che stanno cambiando in profondità gli scambi internazionali;

la decelerazione in atto in Italia nel tessile-abbigliamento, a partire dalla seconda metà del 2001, sta determinando difficoltà a tutto l'apparato produttivo, che si manifestano in modo diversificato per dimensioni di impresa, per tipo di prodotti, per canali di commercializzazione, oltre che per mercati esteri di sbocco. Nell'anno 2001, secondo dati recentemente diffusi da « Sistema Moda Italia » (S.M.I.), la crescita rispetto al 2000 si è fortemente ridotta: nel fatturato (dal 5,7 per cento all'1,5 per cento); nelle esportazioni (dal 14 per cento al 7 per cento). L'occupazione è calata dello 0,3 per cento e si è ulteriormente ridotta, nei consumi interni, la quota dei prodotti italiani (–3 per cento), mentre si è accresciuta fino a raggiungere il 43 per cento quella controllata dalle produzioni straniere e l'attivo del comparto nella bilancia dei pagamenti si è ridotto ad appena il 6,5 per cento; di conseguenza, anche per i settori dell'abbigliamento (confezioni, maglieria, calzetteria, eccetera) è in atto una contrazione, sia pure inferiore rispetto a ciò che accade nel tessile (serico, lana, eccetera), che incide negativamente sulla produzione, sull'occupazione e sulle esportazioni;

ciò è confermato da quanto è in atto nel distretto industriale del tessile-abbigliamento nell'area di Carpi (Modena) e Correggio (Reggio Emilia), nei cui territori sono insediate oltre 4000 imprese, in gran parte piccole e medie o artigiane, con oltre 11.500 addetti, in maggioranza lavoratrici, ove, secondo i dati recentemente diffusi dalle associazioni d'impresa, Cna e Lapam-Federimpresa (Confartigianato), il 2001 si è concluso con una conferma del fatturato, anche se fortemente insidiato dal calo degli ordini e dalla cessazione dell'attività da parte di numerose imprese (nel 2001 –4,5 per cento; l'occupazione è diminuita nella stessa misura); mentre continua l'allocazione all'estero (Romania innanzitutto) di parti crescenti della produzione e nella rete commerciale si allarga, ai danni della nostra produzione, la presenza di produttori stranieri, soprattutto cinesi;